

COMMISSIONE PARITETICA

L. 240/10: art. 2 c. 1 lett. r)

attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

L. 240/10: art. 2 c. 2 lett. g)

istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) [strutture di raccordo] ovvero e) [strutture semplificate], senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

L. 240/10: art. 5 c. 3 lett. c)

potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);

D.lgs. 19/2012, art. 12 c. 4

Controllo annuale: Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.

D.lgs. 19/2012, art. 13, Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti:

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.
2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all'articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo.

3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

D.lgs. 19/2012, Art. 14, c. 1 Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna:

La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti.

DM 47/2013 11: art. 4 c.11:

I NdV svolgono l'attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche o, relativamente alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Regolamento di Facoltà - Art. 3 - Organi della Facoltà

Sono Organi della Facoltà:

- ✓ il Preside,
- ✓ l'Assemblea di Facoltà,
- ✓ la Giunta,
- ✓ il Comitato di Monitoraggio dell'attività didattica e scientifica,
- ✓ il Garante degli studenti;
- ✓ la Commissione paritetica docenti-studenti.

Regolamento di Facoltà - Art. 6 - Attribuzioni dell'Assemblea di Facoltà, lettera c)

designa i docenti che compongono la Commissione Paritetica docenti-studenti, in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente.

Regolamento di Facoltà Art. 9 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a:
 - ✓ svolgere attività di Monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - ✓ individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - ✓ formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - ✓ segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo.
2. La Commissione paritetica è composta come minimo da tre docenti e tre studenti, secondo quanto deliberato dalla Giunta.
3. I docenti sono designati dall'Assemblea di Facoltà, in rappresentanza delle fasce (ordinari, associati e ricercatori), tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente. Sono esclusi i Presidenti dei Corsi di studio, i Presidenti dei Consigli di area, i Presidenti dei Consigli di area didattica, i membri del Comitato di Monitoraggio di Facoltà, i membri del gruppo di riferimento per l'assicurazione della qualità, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento.

4. Gli studenti sono scelti dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi di governo della Facoltà. In mancanza di rappresentanza, i componenti studenti vengono sorteggiati da una lista di studenti dei corsi di studio che hanno dichiarato la loro disponibilità. Sono esclusi dalla partecipazione alla Commissione gli studenti che abbiano fatto parte dei gruppi di Riesame. Sono esclusi, inoltre, gli studenti fuori corso da più di un anno.
5. La Commissione paritetica dura in carica un biennio.
6. La Commissione paritetica è presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianità di servizio o, in mancanza, dal docente di seconda fascia con maggiore anzianità di servizio.
7. Il Presidente convoca la Commissione mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata almeno due giorni prima.
8. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei presenti.

Linee guida AVA2: 1.1.3 - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ATENEI [...]

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti hanno il compito di svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e di formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.

La L. 240/2010 richiede che i Nuclei di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti stendano annualmente una relazione da inviare all'ANVUR e al MIUR.

Linee guida AVA2: 1.1.3 - 2.1 - ISTITUZIONI E ATTORI, Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS):

commissione costituita a livello di Dipartimento, di aggregati di CdS omogenei, o eventualmente a livello di struttura di raccordo, composta in egual misura da docenti e studenti. È incaricata di monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati e di formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. È tenuta a redigere una Relazione annuale articolata per CdS e trasmessa ai CdS stessi e al NdV.

Linee guida AVA2: 3.3 - LE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI (CPDS)

La L. 240/2010 (Gelmini) prevede, all'articolo 2, comma 2, lettera g), l'istituzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS):

“È istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e) (le Scuole o altre strutture di coordinamento didattico), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.”

Gli Atenei possono prevedere CPDS a diversi livelli come negli esempi presentati di seguito:

A. a livello di singolo CdS o aggregati di CdS culturalmente omogenei e/o verticalmente consequenziali, che possono o meno condividere un consiglio integrato e garantiscono una rappresentanza di tutti i CdS afferenti; in tal caso possono suddividersi, se opportuno, in sottocommissioni corrispondenti ai diversi CdS;

B. a livello di Dipartimento, con la maggiore rappresentanza possibile di studenti dei CdS a esso afferenti e, se opportuno, una suddivisione in sottocommissioni corrispondenti ai diversi CdS;

C. a livello di struttura di raccordo didattico (Facoltà, Scuola o anche struttura di livello superiore), in cui non sono presenti rappresentanti di tutti i CdS; in tal caso, la CPDS può delegare i suoi compiti ad altri organismi rappresentativi dei singoli CdS. In alternativa, la CPDS deve operarsi per recepire direttamente le istanze degli studenti dei diversi CdS attraverso audizioni o altre forme di attività collettive.

Al fine di poter contribuire efficacemente al miglioramento dell'offerta formativa è auspicabile che gli Atenei, nei termini di quanto previsto dalla normativa, adottino soluzioni regolamentari e organizzative volte a favorire la presenza nella/e CPDS di un'adeguata rappresentanza dei CdS, con particolare riferimento ai rappresentanti degli studenti.

La CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. L'ANVUR raccomanda che il coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS nell'analisi dei questionari sia diretto e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS. In questo caso l'ANVUR non propone un formato per la relazione, ma lascia autonomia nel definire modelli che consentano di documentare l'analisi dei temi previsti. I contenuti già proposti da ANVUR (Scheda per la Relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti) sono da intendersi come suggerimenti indicativi.

La Relazione della CPDS, basata su elementi di analisi indipendente (e non solo sui Rapporti di Riesame dei CdS), deve pervenire al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Gli aspetti rilevanti di tale processo devono essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV sia nei Rapporti di Riesame ciclico.

Linee guida AVA2: ALLEGATO 10 – SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI